

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2012 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**
del 17 ottobre 2012
relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli
(BCE/2012/24)
(GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea del 16 aprile 2015	L 116	5	7.5.2015
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea del 2 agosto 2016	L 222	24	17.8.2016
► <u>M3</u>	Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea del 22 febbraio 2018	L 62	4	5.3.2018

▼B**REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2012 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 17 ottobre 2012****relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli****(BCE/2012/24)***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

1. per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli;
2. per «posizione» si intende l'ammontare di titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15, posseduti o tenuti in custodia da un soggetto dichiarante effettivo alla fine del periodo di riferimento, come ulteriormente definito nella parte 4 dell'allegato II;

▼M2

3. «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;

3 *bis*. «impresa madre» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;

3 *ter*. per «impresa figlia» si intende:

- a) un'impresa figlia come definita nell'articolo 2, punto 10), della Direttiva 2013/34/UE;
- b) un'impresa sulla quale un'impresa madre esercita effettivamente un'influenza dominante.

Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;

3 *quater*. «ente finanziario» ha il significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

3 *quinqües*. per «succursale di un'impresa di assicurazioni» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

▼ M2

4. per «gruppo bancario» si intendono le imprese incluse nell'ambito di consolidamento dell'impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

▼ B

5. il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 2533/98;
6. i termini «istituzione finanziaria monetaria» (IFM), «ente creditizio» (EC) e «fondo comune monetario» (FCM) hanno il significato di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Il settore delle IFM comprende gli EC e gli FCM;
7. il termine «fondo di investimento» (FI) ha il significato di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8);
8. il termine «società veicolo finanziaria» (SV) ha il significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30);

▼ M1

- 8a. il termine «impresa di assicurazione» (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) ⁽¹⁾;

▼ B

9. per «custode» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» (S.12 ⁽²⁾) e che si occupa dell'affitto di cassette di sicurezza e dell'amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione b, punto 1), dell'allegato I della Direttiva 2004/39/CE;

▼ M2

10. per «impresa a capo di un gruppo bancario» si intende:
 - a) un ente impresa madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;
 - b) una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;
 - c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

⁽²⁾ La numerazione delle categorie indicate nel presente regolamento segue quella di cui alla proposta della Commissione COM(2010) 774 definitivo (la proposta di regolamento relativo al SEC 2010). Per informazioni ulteriori, si veda l'allegato II.

▼ M2

- d) un organismo centrale, nell'accezione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante;

▼ B

12. per «investitore» si intende qualsiasi ente o persona che possieda strumenti finanziari;

▼ M2

13. per «titoli tenuti in custodia» si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori;

▼ B

14. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui il soggetto dichiarante è residente;
15. per «titoli» si intendono le seguenti tipologie di titoli:
- a) «titoli di credito» (F.3);
 - b) «azioni quotate» (F.511);
 - c) «quote e partecipazioni in fondi di investimento» (F.52);
16. per «disponibilità in titoli» si intende la proprietà economica dei titoli, le cui tipologie sono elencate nel paragrafo 15;
17. per «codice ISIN» si intende il numero internazionale di identificazione dei titoli assegnato ai titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici, che identifica unicamente un'emissione di titoli (come definito dalla norma ISO 6166);

▼ M2

18. per «entità giuridica» si intende un'entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale di quel paese;
19. per «dati di settore» si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3;
20. per «dati di gruppo» si intendono i dati segnalati ai sensi dell'articolo 3 *bis*;
21. il termine «Stato membro partecipante» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98;
22. per «cliente» si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode;
23. con «per ogni entità» si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l'impresa madre e ciascuna impresa figlia;
24. con «base di gruppo» si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.

▼ B*Articolo 2***Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione****▼ M2**

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi”).

a) I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti.

b) I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da:

i) imprese a capo di gruppo bancari; e

ii) enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario;

ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.

▼ M1

2. Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.

2 bis. Ove le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da:

a) IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;

b) succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato;

c) succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.

A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.

▼ M2

3. I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 *bis* o 4 *ter*.

▼ M2

4. Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell'ente o dell'ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è:

a) maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione (di seguito la “soglia dello 0,5 %”), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:

i) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili

ii) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente;

ovvero

▼ M3

b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che ne attestino la rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio in ragione delle sue interconnessioni con altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria o della vigilanza diretta da parte della BCE; e/o di determinati Stati membri dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro o della vigilanza diretta da parte della BCE.

▼ M2

5. La BCN competente notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

6. Fatto salvo l'articolo 10, ciascun soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica in conformità al paragrafo 5 dopo l'inizio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, comincia a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica.

7. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data in cui tale evento o circostanza si verifica.

8. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica in senso contrario dalla BCN competente.

▼ B*Articolo 3***▼ M2****Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore****▼ M1**

1. IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.

▼ B

2. Un custode informa la BCN competente circa l'esercizio delle attività di custodia entro una settimana dalla data d'inizio delle stesse, indipendentemente dal fatto che esso si aspetti di essere soggetto agli obblighi di segnalazione normali ai sensi del presente regolamento, salvo che il custode abbia informato altre autorità competenti.

I custodi forniscono alla BCN competente con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, alle operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai seguenti titoli con codice ISIN:

▼ M2

- a) titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3, del capo 1 dell'allegato I;
- b) titoli detenuti in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla parte 4 del capo 1 dell'allegato I;
- c) titoli emessi da enti dell'area dell'euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e di clienti residenti al di fuori dell'Unione, conformemente alla parte 5 del capo 1 dell'allegato I.

▼ M1

2 *bis*. La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA.

2 *ter*. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.

▼ M2

5. I soggetti dichiaranti dati di settore, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano: a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 del capo 1 dell'allegato I. Ulteriori obblighi e indicazioni in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell'allegato II.

6. I soggetti dichiaranti dati di settore, ove abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dalla BCN competente, segnalano su base trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 del capo 1 dell'allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti dati di settore a cui sono concesse deroghe ai sensi degli articoli 4 o 4 *ter*.

▼ M1

9. Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE:

- a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero
- b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC.

10. Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati.

11. Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'ANC competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.

▼ M2

12. La BCN competente, quando un'IFM segnala i dati titolo per titolo relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, richiede che questa segnali l'indicatore "titolo emesso dal detentore", come disposto nella parte 2 del capo 1 dell'allegato I.

13. La BCN competente, quando un'IFM segnala informazioni statistiche relative alle proprie disponibilità in titoli senza codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, può richiedere che essa segnali l'indicatore "titolo emesso dal detentore", come disposto nella parte 7 del capo 1 dell'allegato I.

▼ **M2***Articolo 3 bis***Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo**

1. I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti.

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I.

2. I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I.

▼ **M3**

3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi del paragrafo 5, la BCE richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)" titolo per titolo, e "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)" titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.

▼ **M2**

4. I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

▼ **M3**

5. Fatto salvo quando disposto al paragrafo 1, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati di gruppo alla BCE se la BCN competente decide che i soggetti dichiaranti dati di gruppo debbano segnalare le informazioni statistiche direttamente alla BCE ai sensi degli articoli 3 *bis* e 4 *ter* dell'indirizzo BCE/2013/7.

▼ **M2***Articolo 3 ter***Obblighi di segnalazione statistica generali**

1. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38)⁽¹⁾; b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/40)⁽²⁾ e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50).

⁽¹⁾ Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

▼ M2

2. I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter.

▼ B*Articolo 4***▼ M2****Deroghe per soggetti dichiaranti dati di settore****▼ B**

1. ► **M2** A discrezione di ciascuna BCN competente, ai soggetti dichiaranti dati di settore possono essere concesse le seguenti deroghe: ◀

a) negli Stati membri dell'area dell'euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia inferiore o pari al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

i) ► **M1** le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %. ◀ Le SV che non segnalano i dati titolo per titolo, in conformità al Regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) hanno il diritto, in conformità alle istruzioni della BCN competente, di superare tale soglia per i primi due anni dall'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all'ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 40 %.

b) Negli Stati membri dell'area dell'euro in cui la totalità delle disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da investitori residenti sia superiore al valore di mercato a 40 miliardi di EUR:

▼ M1

i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;

▼ B

ii) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), a favore dei custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo dei custodi esentati all'ammontare nazionale dei titoli tenuti in custodia non ecceda il 5 %.

▼B

- c) Le BCN consultano la BCE in merito all'utilizzo delle informazioni al fine di identificare il totale delle disponibilità in titoli al valore di mercato, necessario alla concessione delle deroghe ai sensi del presente paragrafo.

▼M1

2. le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;

2 *bis*. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente:

- a) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o
- b) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che:
- i) il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e
 - ii) i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

3. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro.

4. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.

▼B

5. Le BCN possono decidere di concedere le seguenti deroghe ai custodi:

- a) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), i custodi, a condizione che i dati di cui al suddetto articolo possano essere ricavati da altre fonti statistiche o di vigilanza, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III. Inoltre, trovano applicazione le seguenti norme:
- i) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera a), e nei quali i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 60 % dell'ammontare dei titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

▼ B

- ii) negli Stati membri per i quali operano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettera b), e nei quali i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), sono segnalati direttamente dagli investitori, tali dati riguardano, titolo per titolo, almeno il 75 % dell'ammontare dei titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

▼ M2

- b) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR.

▼ M1

- c) Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 *bis*, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.

▼ M2

8. In relazione ai soggetti dichiaranti dati di settore per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 2 *bis*, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all'ammontare di titoli che tali soggetti dichiaranti detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, su base aggregata o titolo per titolo.

▼ B

10. La BCN competente ritira le eventuali deroghe concesse ai custodi ai sensi del paragrafo 5, lettera a), qualora i dati provenienti da altre fonti statistiche o di vigilanza, che soddisfano i requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III, non le siano stati resi disponibili entro il termine, per tre periodi di segnalazione consecutivi, a prescindere dall'eventuale colpa dei custodi. I custodi iniziano a segnalare i dati, come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data in cui la BCN competente abbia notificato loro la revoca della deroga.

▼ M2

13. Le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe a IFM in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 12, purché le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

▼ M3*Articolo 4 bis***Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo**

1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione imposti all'articolo 3 *bis*, come segue:

▼ **M3**

- a) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;
- b) la BCN competente o la BCE, secondo il caso, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE previa consultazione con la BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)", titolo per titolo, come stabilito all'articolo 3 *bis*, paragrafo 3, purché la BCN competente o la BCE, secondo il caso, sia in grado di ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.

3. Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione della BCN competente, può concedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità di cui al capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel loro insieme.

*Articolo 4 ter***Deroghe generale e disciplina applicabile a tutte le deroghe**

1. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, previa consultazione con la BCN competente, può concedere deroghe agli obblighi di segnalazione imposti dal presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: (a) del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽¹⁾; (b) del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); (c) del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o (d) del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se la BCN competente o la BCE, secondo il caso, possa ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, si assicura che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 *bis* siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso e ove necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

▼ M3

3. La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE previa consultazione della BCN competente, può sottoporre i soggetti dichiaranti effettivi, cui sono state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 *bis*, a ulteriori obblighi di segnalazione, laddove la BCN competente o la BCE ritenga necessari ulteriori dettagli, secondo il caso. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

4. Ove siano state concesse deroghe dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, i soggetti dichiaranti effettivi possono tuttavia adempiere gli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto effettivamente dichiarante che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso, prima di avvalersene in un momento successivo, deve ottenere l'assenso della BCN competente o della BCE, secondo il caso.

▼ B*Articolo 5***▼ M2****Norme contabili per la segnalazione di dati di settore****▼ B**

2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate al valore nominale o come numero di azioni. Possono essere segnalati anche i valori di mercato, come indicato nella parte 4 dell'allegato II.

3. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, le disponibilità in titoli sono segnalate su base lorda a fini statistici.

▼ M2*Articolo 5 bis***Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo**

1. Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II.

2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse.

▼ **M2***Articolo 5 ter***Norme contabili generali**

1. Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE ⁽¹⁾ o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

2. Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a invertire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli.

*Articolo 6***Tempestività dei dati di settore**

Le BCN trasmettono alla BCE:

- a) i dati di settore trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 *bis* e 5, entro le ore 18:00 CET del settantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero
- b) i dati di settore mensili titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, e alla parte 1 del capo 1 dell'allegato I, in conformità al punto i) o al punto ii) che seguono:
 - i) su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero
 - ii) su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

▼ **M3***Articolo 6 bis***Tempistica dei dati di gruppo**

1. Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 *bis*, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18.00 CET del cinquantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

2. Qualora una BCN decida ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, che i soggetti dichiaranti segnalino le informazioni statistiche direttamente alla BCE, i soggetti dichiaranti trasmettono tali informazioni alla BCE entro le ore 18.00 CET del quarantacinquesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

⁽¹⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

▼ M2*Articolo 6 ter***Tempestività in generale**

1. Le BCN decidono il termine entro il quale hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di dare corso alle procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui agli articoli 6 e 6 *bis*.
2. Qualora una scadenza di cui agli articoli 6 o 6 *bis* cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come pubblicato sul sito Internet della BCE.

▼ B*Articolo 7***Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione**

1. I soggetti dichiaranti effettivi rispettano gli obblighi di segnalazione cui sono soggetti, in conformità ai requisiti minimi specificati nell'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti effettivi, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN decidono se richiedere ai custodi la segnalazione dei dati titolo per titolo per ciascun investitore. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di controllare la conformità ai requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza e la revisione specificati nell'allegato III.

▼ M3*Articolo 7 bis***Fusioni, scissioni e riorganizzazioni**

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

▼ B*Articolo 8***Verifica e raccolta obbligatoria**

Le BCN esercitano i diritti di verifica, in conformità al livello di dettaglio ritenuto necessario dalla BCN competente, o di raccolta delle informazioni che i soggetti dichiaranti effettivi devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN qualora i soggetti dichiaranti effettivi non soddisfino i requisiti minimi specificati nell'allegato III.

▼ B*Articolo 9***Procedura di modifica semplificata**

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti dichiaranti effettivi. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere, senza indebito ritardo.

*Articolo 10***Prima segnalazione**

La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di dicembre 2013. La prima volta che le BCN segnalano i dati alla BCE, sono tenuti a presentare solo i dati in merito alle posizioni.

▼ M1*Articolo 10 bis***Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) ⁽¹⁾**

1. La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo.
2. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.
3. La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 *bis*, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.
4. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 *ter*, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016.

▼ M2*Articolo 10 ter***Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) ⁽²⁾**

1. La prima segnalazione di dati di settore ai sensi dell'articolo 3 inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.
2. La prima segnalazione di dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 *bis* inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).

▼M3*Articolo 10 quater***Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7)**

La prima segnalazione di dati a livello di gruppo ai sensi dell'articolo 3 *bis* successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea (BCE/2018/7) ⁽¹⁾ inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

▼B*Articolo 11***Disposizione finale**

Il presente regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/318 della Banca centrale europea, del 22 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2018/7) (GU L 62 del 5.3.2018, pag. 4).

▼ B*ALLEGATO I***OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA****▼ M2****CAPO 1: DATI DI SETTORE****▼ B**

PARTE 1

Operazioni finanziarie

1. ► **M2** IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per clienti residenti, forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi: ◀
 - a) su base mensile o trimestrale, le operazioni finanziarie mensili o trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese o trimestre di riferimento; o
 - b) su base mensile o trimestrale, le posizioni mensili titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese di riferimento o per i tre mesi del trimestre di riferimento.
2. ► **M1** Le SV e IA forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi: ◀
 - a) su base trimestrale, le operazioni finanziarie trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento; o
 - b) su base mensile o trimestrale, le posizioni mensili titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il mese di riferimento o per i tre mesi del trimestre di riferimento; o
 - c) su base trimestrale, le posizioni trimestrali titolo per titolo e, ove richiesto dalla BCN competente, le altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento.

▼ M2

3. I custodi, nel segnalare: i) i titoli che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro; e ii) i titoli emessi da entità dell'area dell'euro che tengono in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e per clienti residenti al di fuori dell'Unione, forniscono le informazioni statistiche in conformità a uno dei metodi stabiliti nel paragrafo 2.

▼ M1

PARTE 2

Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi**▼ M2**

Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle loro disponibilità in titoli.

▼ M1

- a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2;
- b) sono segnalati i dati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:
 - i) qualora IFM, FI, SV, IA e custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 6; o

▼ M1

- ii) qualora IFM, FI, SV, IA e custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7.

La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.

▼ M2

La BCN competente ha facoltà di richiedere che le IFM segnalino i dati relativi al campo 8.

▼ M1

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
▼ M2 2b	Base segnaletica
▼ M1 3	Valore di mercato
4	Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
5	Operazioni finanziarie
6	Altre variazioni di volume al valore nominale
7	Altre variazioni di volume al valore di mercato
▼ M2 8	Titoli emessi dal detentore

▼ B

PARTE 3

▼ M2

Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli

I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari che non segnalano le proprie disponibilità in titoli, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.

▼ B

- a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 3;
- b) i dati sono segnalati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:
- i) qualora i custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7; o

▼ B

- ii) qualora i custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3 e 4, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 6 e, ove richiesto dalla BCN competente, al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 4 e 5.

▼ M1

I custodi che segnalano le disponibilità delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 *bis*, devono segnalare i dati relativi al campo 9 o al campo 10.

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
▼ M2 2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente: — Imprese di assicurazione (S.128) — fondi pensione (S.129) — Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e le istituzioni finanziarie captive (S.127), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ⁽¹⁾ — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ⁽²⁾
▼ M1 4	Valore di mercato
5	Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
6	Operazioni finanziarie
7	Altre variazioni di volume al valore nominale
8	Altre variazioni di volume al valore di mercato
▼ M2 9	Istituzione cliente
10	Istituzione cliente soggetta a obblighi di segnalazione diretta

▼ M1

⁽¹⁾ Ove disponibili, i sottosectori «amministrazione centrale» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) ed «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

⁽²⁾ La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosectori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).

▼ B

PARTE 4

▼ M2**Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro**

I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.

▼ B

- a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2, 3 e 4;
- b) sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3, 4 e 5, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, ove richiesto dalla BCN competente, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 5, 6 e 9.

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
▼ M2 2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente: — Famiglie (S.14) — Altri clienti non finanziari, escluse le famiglie
4	Paese del cliente
▼ B 5	Valore di mercato
6	Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
7	Altre variazioni di volume al valore nominale
8	Altre variazioni di volume al valore di mercato
9	Operazioni finanziarie

PARTE 5

▼ M2**Dati relativi a titoli con codice ISIN, emessi da residenti nell'area dell'euro, tenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione**

I custodi segnalano, per ciascun titolo emesso da residenti nell'area dell'euro a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.

▼ B

- a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2, 3 e 4;

▼ B

b) sono segnalati i dati relativi al campo 7, ove richiesto dalla BCN competente.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1, 3, 4 e 5, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, ove richiesto dalla BCN competente, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al settore 8.

La BCN competente ha facoltà di richiedere che i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 5, 6 e 9.

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente ⁽¹⁾ : — Amministrazioni pubbliche e autorità bancarie centrali — Altri clienti, escluse le amministrazioni pubbliche e le autorità bancarie centrali
4	Paese del cliente
5	Valore di mercato
6	Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
7	Altre variazioni di volume al valore nominale
8	Altre variazioni di volume al valore di mercato
9	Operazioni finanziarie

▼ M2**▼ B**

⁽¹⁾ Non trovando applicazione il SEC 2010, si applica, in questo caso, la classificazione dei settori di cui al Sistema di conti nazionali 2008.

▼ M2

PARTE 7

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

Per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

- a) per gli investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:
- i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero
 - ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento.

▼ **M2**

La BCN competente può richiedere che le IFM segnalino anche i dati relativi al campo 17.

Dati segnalati dagli investitori segnalanti dati sulle loro disponibilità in titoli

Campo	Descrizione
1	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato ⁽¹⁾
3	Base segnaletica
4	Valore di prezzo
5	Valore di mercato
6	Strumenti: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521) — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522)
7	Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Imprese di assicurazione (S.128)
8	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ⁽²⁾ — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

▼ **M2**

Campo	Descrizione
9	Investimento di portafoglio o investimento diretto
10	Disaggregazione per paese dell'emittente
11	Valuta di denominazione dei titoli
12	Data di emissione
13	Data di scadenza
14	Operazioni finanziarie
15	Aggiustamenti da rivalutazione
16	Altre variazioni di volume
17	Titoli emessi dal detentore

(1) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).

(2) Ove disponibili, i sottosettori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

b) Per i custodi che segnalino dati relativi ai titoli che detengono per clienti finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per clienti non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:

i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero

ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento.

I custodi che segnalano le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 *bis*, devono anche segnalare i dati relativi ai campi 18 o 19.

Dati segnalati dai custodi

Campo	Descrizione
1	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato ⁽¹⁾
3	Base segnaletica
4	Valore di prezzo
5	Valore di mercato
6	Strumento: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521) — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).

▼ **M2**

Campo	Descrizione
7	Settori o sottosettori dei clienti segnalati dai custodi: — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Altri intermediari finanziari, ad esclusione delle imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ⁽²⁾ — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ⁽³⁾
8	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
9	Investimento di portafoglio o investimento diretto
10	Disaggregazione per paese dell'investitore
11	Disaggregazione per paese dell'emittente
12	Valuta di denominazione dei titoli
13	Data di emissione
14	Data di scadenza
15	Operazioni finanziarie
16	Aggiustamenti da rivalutazione
17	Altre variazioni di volume
18	Istituzione cliente
19	L'istituzione cliente è soggetta a obblighi di segnalazione diretta

⁽¹⁾ Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (cfr. il campo 4).

⁽²⁾ Ove disponibili, i sottosettori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

⁽³⁾ Ove disponibili, i sottosettori "famiglie" (S.14) e "istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S.15) sono segnalati con identificazione separata.

▼ M1

PARTE 8

Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN**▼ M2**

Per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle loro disponibilità in titoli, su base annuale.

▼ M1

- a) se le IA segnalano dati titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 4;
- b) la BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IA segnalino anche i dati relativi ai campi 2b e 3;
- c) se le IA segnalano dati aggregati, sono segnalati i dati relativi ai campi 3 e da 4 a 8.

▼ M2

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
2b	Base segnaletica
3	Valore di mercato
4	Disaggregazione per ubicazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-SEE)
5	Strumento: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).
6	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

▼ **M2**

Campo	Descrizione
7	Disaggregazione per paese dell'emittente
8	Valuta di denominazione dei titoli

CAPO 2: DATI DI GRUPPO

PARTE 1

Dati relativi a disponibilità in titoli dotati di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

- sono segnalati i dati relativi ai campi da 1 a 8 e da 12 a 30;
- sono segnalati i campi da 31 a 33 e da 35 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) ovvero i dati sono altrimenti disponibili;
- sono segnalati i campi da 34 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

▼ **M3**

La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
-------	-------------	---

1. Informazioni relative al detentore

1	Codice identificativo del detentore	E
2	Identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) del detentore	E
3	Denominazione del detentore	E
4	Paese del detentore	E
5	Settore del detentore:	E
6	Codice identificativo della controllante diretta del detentore	E

2. Informazioni relative allo strumento

7	Codice ISIN	E
8	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	E

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
9	Base segnaletica	E
10	Valore di mercato	E
11	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)	G
12	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)	G

3. Informazioni relative alla contabilità e al rischio

13	Stato di forbearance e rinegoziazione	G
14	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	G
15	Stato in bonis dello strumento	G
16	Data dello stato in bonis dello strumento	G
17	Stato di default dell'emittente	G
18	Data dello stato di default dell'emittente	G
19	Stato di default dello strumento	G
20	Data dello stato di default dello strumento	G
21	Principio contabile	G ed E
22	Valore contabile	E
23	Tipo di riduzione di valore.	E
24	Metodo di valutazione della riduzione di valore	E
25	Importo della riduzione di valore accumulata	E
26	Fonti di gravame	E
27	Classificazione contabile degli strumenti	E
28	Portafoglio prudenziale	E
29	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	E
30	Recuperi accumulati a partire dal default	E
31	Probabilità di default (probability of default, PD) dell'emittente	G
32	Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione	G
33	LGD in periodi di normalità economica	G
34	Fattore di ponderazione del rischio	G

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
35	Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	E
36	Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	E
37	Classe di esposizioni	E

▼ **M3**

⁽¹⁾ Laddove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

▼ **M2**

PARTE 2

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F. 522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

- sono segnalati titolo per titolo i campi da 1 a 7, 11 e da 13 a 52, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.;
- sono segnalati i campi da 53 a 55 e da 57 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;
- sono segnalati i campi da 56 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

▼ **M3**

La BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
-------	-------------	---

1. Informazioni relative al detentore

1	Codice identificativo del detentore	E
2	LEI del detentore	E
3	Denominazione del detentore	E
4	Paese del detentore	E
5	Settore del detentore:	E

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
6	Codice identificativo della controllante diretta del detentore	E

2. Informazioni relative allo strumento

7	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)	E
8	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	E
9	Base segnaletica	E
10	Valore di prezzo	E
11	Valore di mercato ⁽²⁾	E
12	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)	G
13	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)	G
14	Strumento: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).	E
15	Valuta di denominazione dei titoli	E
16	Data di emissione	E
17	Data di scadenza	E
18	Classificazione delle attività principali	E
19	Tipo di cartolarizzazione	E
20	Stato del titolo	E
21	Data dello stato del titolo	E
22	Arretrati per lo strumento	E
23	Data degli arretrati per lo strumento	E
24	Tipo di subordinazione dello strumento	E
25	Ubicazione geografica della garanzia	E

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
26	Codice identificativo del garante	E
27	Codice identificativo o dell'emittente	E
28	LEI dell'emittente	E
29	Denominazione dell'emittente	E
30	Disaggregazione per paese dell'emittente	E
31	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ⁽³⁾ — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)	E
32	Settore NACE dell'emittente	E
33	Stato dell'entità	E
34	Data dello stato dell'entità	E

3. Informazioni relative alla contabilità e al rischio

35	Stato di forbearance e rinegoziazione	G
36	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	G
37	Stato in bonis dello strumento	G
38	Data dello stato in bonis dello strumento	G
39	Stato di default dell'emittente	G

▼ **M2**

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/ E = Entità)
40	Data dello stato di default dell'emittente	G
41	Stato di default dello strumento	G
42	Data dello stato di default dello strumento	G
43	Principio contabile	G ed E
44	Valore contabile	E
45	Tipo di riduzione di valore	E
46	Metodo di valutazione della riduzione di valore	E
47	Importo della riduzione di valore accumulata	E
48	Fonti di gravame	E
49	Classificazione contabile degli strumenti	E
50	Portafoglio prudenziale	E
51	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	E
52	Recuperi accumulati a partire dal default	E
53	PD dell'emittente	G
54	LGD in periodi di recessione	G
55	LGD in periodi di normalità economica	G
56	Fattore di ponderazione del rischio	G
57	Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	E
58	Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	E
59	Classe di esposizioni	E

► **M3** ⁽¹⁾ Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 *bis*, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme come stabilito dalla BCN competente che ha concesso la deroga ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie. ◀

⁽²⁾ Possono essere utilizzate approssimazioni alternative (come i valori contabili) sulla base della "massima diligenza" (best-efforts) se il valore di mercato non è disponibile.

⁽³⁾ Ove disponibili, i sottosectori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

▼ B*ALLEGATO II***DEFINIZIONI**

PARTE 1

Definizioni delle categorie di strumenti**▼ M3**

La presente tavola fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti, che le banche centrali nazionali (BCN) ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

▼ M1

Categoria	Descrizione delle caratteristiche principali
1. Titoli di credito (F.3)	<p>I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Essi presentano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso; b) prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione; c) data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale; d) prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo; e) scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto; f) vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto; g) tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi; h) data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito; i) denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera. <p>Il rating dei titoli di credito, cioè la valutazione dell'affidabilità creditizia delle singole emissioni di titoli, è assegnato da agenzie riconosciute sulla base delle varie classi di rating.</p>

▼ **M1**

Categoria	Descrizione delle caratteristiche principali
	<p>Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di credito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito.</p>
1a. Titoli di credito a breve termine (F.31)	<p>Titoli di credito la cui scadenza originaria sia pari o inferiore a un anno e titoli di credito a vista, rimborsabili su richiesta del creditore.</p>
1b. Titoli di credito a lungo termine (F.32)	<p>Titoli di credito la cui scadenza originaria sia superiore a un anno o a scadenza indeterminata.</p>
2. Azioni e altre partecipazioni (F.51)	<p>Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili.</p> <p>Le azioni e le altre partecipazioni sono suddivise in: azioni quotate (F.511); azioni non quotate (F.512); e altre partecipazioni (F.519).</p>
2a. Azioni quotate (F.511)	<p>Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.</p>
3. Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)	<p>Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie.</p> <p>Le quote di fondi di investimento sono suddivise in: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); e quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522).</p>

▼ B

PARTE 2

Definizioni dei settori**▼ M3**

La presente tavola fornisce una descrizione delle categorie di settore, che la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, la BCE, traspone in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

▼ M1

Settore	Definizione
1. Società non finanziarie (S.11)	Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi- società non finanziarie.
2. Autorità bancarie centrali (S.121)	Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.
3. Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)	Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosectori delle autorità bancarie centrali e degli FCM, la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o prossimi sostituti dei depositi da unità istituzionali, cioè non soltanto da IFM, e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.
4. Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)	<p>Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosectori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi.</p> <p>I fondi di investimento del tipo di fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni sono prossimi sostituti dei depositi.</p>

▼ **M1**

Settore	Definizione
5. Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)	Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari). I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi.
6. Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)	Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard.
▼ M2	
7. Società veicolo finanziarie (S.125 A)	Le società veicolo finanziarie (SV) sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.
▼ M1	
8. Ausiliari finanziari (S.126)	Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari.
9. Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)	Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.

▼ **M1**

Settore	Definizione
10. Imprese di assicurazione (S.128)	Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi.
11. Fondi pensione (S.129)	Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.
12. Amministrazioni pubbliche (S.13)	<p>Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.</p> <p>Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosectori: amministrazioni centrali (S.1311); amministrazioni di Stati federati (S.1312); amministrazioni locali (S.1313); enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).</p>
13. Famiglie (S.14)	Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale.
14. Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)	Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.

▼ B

PARTE 3

Definizione di operazioni finanziarie

1. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati relativi alle operazioni, come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 5.
2. Le operazioni finanziarie sono definite come operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie tra unità istituzionali residenti, e tra quest'ultime e le unità istituzionali non residenti. Un'operazione tra unità istituzionali è la creazione o liquidazione simultanea di un'attività finanziaria e della passività della controparte, o la modifica della proprietà di un'attività finanziaria o l'assunzione di una passività. Gli interessi maturati ma non ancora pagati sono registrati come operazione finanziaria, a dimostrazione che gli interessi sono reinvestiti nello strumento finanziario pertinente.

Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell'operazione, cioè al valore espresso in moneta nazionale cui le attività e/o passività interessate sono create, liquidate, scambiate o assunte fra unità istituzionali.

Il valore dell'operazione include gli interessi maturati ma non i compensi per il servizio prestato, le tariffe e le commissioni, né gli altri pagamenti simili per i servizi resi nello svolgimento delle operazioni o le tasse sull'operazione. Le variazioni del valore non costituiscono operazioni finanziarie.

▼ M1

In particolare, le operazioni finanziarie includono la cancellazione del debito di comune accordo tra il debitore e il creditore (cancellazione o remissione di debiti).

▼ B

3. Le operazioni finanziarie sono calcolate in termini di differenza tra le posizioni in titoli (inclusi gli interessi maturati) alle date di segnalazione di fine periodo, eliminate le variazioni dovute all'influenza degli «aggiustamenti da rivalutazione» (causati da variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e delle «altre variazioni di volume».
4. Le rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si riferiscono alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalle variazioni dei prezzi dei titoli e/o dei tassi di cambio che incidono sul valore espresso in euro dei titoli denominati in valuta estera. Poiché tali modifiche rappresentano guadagni o perdite in conto capitale non dovuti a operazioni finanziarie, è necessario eliminare tali effetti dai dati relativi alle operazioni.

▼ M1

— Le rivalutazioni del prezzo comprendono le modifiche che avvengono nel periodo di riferimento sul valore delle posizioni di fine periodo a causa di modifiche del valore di riferimento al quale sono registrate, cioè i guadagni o le perdite in conto capitale. Esse includono anche le variazioni di crediti finanziari a seguito di cancellazioni parziali che rispecchiano valori reali di mercato di crediti finanziari negoziabili.

▼ B

— Le rivalutazioni del tasso di cambio si riferiscono alle variazioni dei tassi di cambio nei confronti dell'euro che si verificano tra le date di segnalazione di fine periodo, dando luogo a variazioni del valore dei titoli in valuta estera espresso in euro.

▼ **M1**

5. Le altre variazioni di volume si riferiscono alle variazioni di volume delle attività che possono verificarsi dal lato dell'investitore, a causa di uno dei seguenti fattori: a) un'alterazione nella copertura statistica della popolazione (ad esempio la riclassificazione e la ristrutturazione di unità istituzionali ⁽¹⁾); b) la riclassificazione delle attività; c) errori di segnalazione corretti in relazione a dati segnalati solo per un arco temporale ridotto; d) la cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili, quando questi sono in forma di titoli, da parte dei creditori; o e) variazione di residenza dell'investitore.

▼ **B**

PARTE 4

Definizioni degli attributi titolo per titolo

Campo	Descrizione
Codice di identificazione dei titoli	Un codice che identifica esclusivamente un titolo. Si tratta del codice ISIN, qualora il titolo ne sia assegnatario, o di un altro codice di identificazione dei titoli.
Posizioni al valore nominale (in valuta nominale o in euro o posizioni espresse in numero di azioni o partecipazioni)	Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.
Posizioni al valore di mercato	► M3 Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro. In linea di principio, la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i> , paragrafo 5, la BCE, è tenuta a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia le BCN competenti o la BCE possono, secondo il caso, a propria discrezione, richiedere i dati esclusi gli interessi maturati. ◀
Altre variazioni di volume (valore nominale)	Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro.
Altre variazioni di volume (valore di mercato)	Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro.
Operazioni finanziarie	La somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrate al valore dell'operazione in euro.
Investimento di portafoglio o investimento diretto	La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti ⁽¹⁾ .
Valore di prezzo	Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento
► M2 Base segnaletica ◀	Indica se il titolo è quotato in percentuale o in partecipazioni.
Aggiustamenti da rivalutazione	Rivalutazioni dovute al prezzo e al tasso d'interesse, come indicato nella parte 3.

⁽¹⁾ Ad esempio, nel caso di fusioni ed acquisizioni la trasmissione alla società incorporante delle attività e passività finanziarie esistenti tra la società incorporata e terzi.

▼ B

Campo	Descrizione
Valuta di denominazione del titolo	Il codice ISO, o equivalente, della valuta utilizzata per indicare il prezzo e/o l'importo del titolo.

▼ M2

Data di emissione	Data nella quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data nella quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori. In caso di strip, questa colonna indica la data di separazione delle cedole/del capitale.
Data di scadenza	Data di effettivo rimborso dello strumento di debito.
Titoli emessi dal detentore	Indica se il titolo è stato emesso dal detentore.
Classificazione delle attività principali	Classificazione dello strumento.
Tipo di cartolarizzazione	Tipo di attività fornite a garanzia.
Stato del titolo	Attributo supplementare che indica lo stato del titolo: può indicare se lo strumento è ancora in essere o meno ad esempio in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.
Data dello stato del titolo	La data nella quale lo stato del titolo segnalato nel campo "Stato del titolo" ha avuto effetto.
Arretrati per lo strumento	Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, che è dovuto contrattualmente e non è stato pagato (arretrato). Questo importo deve essere sempre segnalato. Deve essere segnalata la cifra "0" se lo strumento non era scaduto alla data di riferimento.
Data degli arretrati per lo strumento	Data in cui lo strumento è scaduto ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n 680/2014 (?). Questa è la data più vicina a quella nella quale lo strumento registra un importo impagato alla data di riferimento, e deve essere segnalata se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.
Tipo di subordinazione dello strumento	Il tipo di subordinazione dello strumento indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali.
Ubicazione geografica della garanzia	Ubicazione geografica della garanzia.

▼ **M2**

Campo	Descrizione
Codice identificativo del garante	► M3 Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i> , paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale. ◀

▼ **B**

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

► **M2** ⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). ◀

▼ **M2**

PARTE 5

Definizioni generali

Campo	Descrizione
Identificativo dell'entità giuridica	Un codice di riferimento conforme allo standard dell'International Organisation for Standardisation (ISO) 17442, che è assegnato ad un'entità giuridica da identificare con un identificativo dell'entità giuridica (Legal entity identifier, LEI). Il codice LEI consente l'identificazione univoca a livello globale di entità da identificare con un LEI.
Identificativo UE	► M3 Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i> , paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE. ◀
Identificativo nazionale	► M3 Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i> , paragrafo 5, con la BCE, che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza. ◀
Ambito prudenziale del consolidamento	L'ambito prudenziale del consolidamento si riferisce all'ambito di consolidamento di cui al capo 2 del titolo II della parte prima del Regolamento (UE) n. 575/2013.
International Financial Reporting Standards	International Financial Reporting Standards (IFRS) come definiti nell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .
Ambito contabile del consolidamento	L'ambito contabile del consolidamento si riferisce all'ambito del consolidamento per la rendicontazione finanziaria secondo gli IFRS ovvero, ove questi non si applichino, a ogni standard nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

▼ **M2**

Campo	Descrizione
Classificazione NACE	<p>Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.</p> <p>Per codice NACE si intende un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al Regolamento (CE) n. 1893/2006.</p>
Metodo IRB	Metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.
Livello di segnalazione	<p>► M3 Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo di cui ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili armonizzati e di consolidamento, in accordo con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i>, paragrafo 5, con la BCE ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo. ◀</p>
Data di riferimento	L'ultima data del periodo di riferimento a cui i dati si riferiscono ossia la fine del trimestre in conformità all'articolo 6 <i>bis</i> .

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

PARTE 6

Definizione degli attributi del detentore

Campo	Descrizione
Codice identificativo del detentore	<p>► M3 Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i>, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale. ◀</p>
Codice identificativo della controllante diretta del detentore	<p>► M3 Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i>, paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale. ◀</p>

▼ **M2**

Campo	Descrizione
L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito prudenziale)	Indica che il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito prudenziale del consolidamento.
L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)	Indica che il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito contabile del consolidamento.

PARTE 7

Definizione degli attributi dell'emittente

Campo	Descrizione
Codice identificativo dell'emittente	► M3 Un codice standard, convenuto con la BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 <i>bis</i> , paragrafo 5, con la BCE, che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale. ◀
Stato dell'entità	Attributo supplementare che comprende informazioni sullo stato dell'entità emittente, incluso lo stato di default e informazioni sulle ragioni per le quali l'entità può essere considerata in default in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ogni altra informazione sullo stato dell'entità emittente, come la partecipazione a fusioni, acquisizioni ecc.
Data dello stato dell'entità	La data in cui l'entità ha modificato il proprio stato.

PARTE 8

Definizione degli attributi relativo alla contabilizzazione e al rischio

Campo	Descrizione
Stato di forbearance e rinegoziazione	Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e strumenti rinegoziati.
Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	La data in cui lo stato forbearance o rinegoziazione come segnalato in "Stato di forbearance e di rinegoziazione" si è verificato.
Stato in bonis dello strumento	Identificazione degli strumenti classificati come deteriorati ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Data dello stato in bonis dello strumento	La data in cui lo stato in bonis come segnalato in "Stato in bonis dello strumento" si è verificato o è cambiato.

▼ M2

Campo	Descrizione
Stato di default dell'emittente	Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Data dello stato di default dell'emittente	Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in "Stato di default dell'emittente" si è verificato o è cambiato.
Stato di default dello strumento	Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Data dello stato di default dello strumento	Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in "Stato di default dello strumento" si è verificato o è cambiato.
Principio contabile	Principio contabile utilizzato dall'operatore monitorato.
Valore contabile	Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Tipo di riduzione di valore	Tipo di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicati.
Metodo di valutazione della riduzione di valore	Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono tra metodi individuali e collettivi.
Importo della riduzione di valore accumulata	Importo delle svalutazioni per perdite detenute rispetto allo strumento o allocate alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.
Fonti di gravame	Tipo di operazione in cui l'esposizione è soggetta a gravame in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirata liberamente.
Classificazione contabile degli strumenti	Portafoglio contabile in cui lo strumento è registrato in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante.
Portafoglio prudenziale	Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 86, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

▼ M2

Campo	Descrizione
Recuperi accumulati a partire dal default	Importo totale recuperato a partire dalla data di default.
Probabilità di default (PD) dell'emittente	La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Perdita in caso di default in periodi di normalità economica	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default.
Fattore di ponderazione del rischio	Fattori di ponderazione del rischio associati con l'esposizione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.
Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	Valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013,
Classe di esposizioni	Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.

▼ B*ALLEGATO III***REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

▼ M3

1. Requisiti minimi per la trasmissione:
 - a) le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) e, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, alla BCE, devono essere tempestive e avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;
 - b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente o dalla BCE, secondo il caso;
 - c) devono essere identificate le persone che fungono da referenti dei soggetti dichiaranti effettivi;
 - d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente o alla BCE, secondo il caso.

▼ B

2. Requisiti minimi per l'accuratezza:
 - a) tutti i vincoli lineari devono essere rispettati, se del caso (ad esempio la somma dei sottototali deve essere pari ai totali);
 - b) i soggetti dichiaranti effettivi devono essere in grado di fornire indicazioni in merito agli sviluppi desumibili dai dati forniti;
 - c) le informazioni statistiche devono essere complete;

▼ M3

- d) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati;
- e) i soggetti dichiaranti effettivi devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalla BCN competente ovvero, ove i dati di gruppo siano segnalati alla BCE ai sensi dell'articolo 3 *bis*, paragrafo 5, dalla BCE, per la trasmissione tecnica dei dati.

▼ B

3. Requisiti minimi per la conformità concettuale:
 - a) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;
 - b) all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti effettivi devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;
 - c) i soggetti dichiaranti effettivi devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.
4. Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.